


COMUNE DI POSTUA

Via Cappella, n.2

C.F.82001530029
Te.015/7690006

C.A.P.13010

P.IVA 00415640028
Fax 015/7690921e-mail: postua1@libero.it**AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE***IL SINDACO*

Vista la domanda Prot. Gen.le n. 284 del 03.02.2011 presentata dal Sig. PITTO GIANNI nato a BORGOSIESA (VC) il 18.11.1952, residente a POSTUA (VC), via MOMBARONE n. 25 in qualità di TITOLARE della omonima ditta individuale con sede legale in POSTUA via ROMA n. 1 per ottenere il rilascio di **autorizzazione alla somministrazione di:**

ALIMENTI E BEVANDE (TIPOLOGIA 1 DI CUI ALL'ART. 2 D.P.G.R. 21 LUGLIO 2003 N.9)

nei locali siti in comune di Postua (VC) via Roma n. 1 su una superficie complessiva di mq.256;

Vista l'istruttoria espletata dalla quale risulta il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente;

Vista la legge 25 agosto 2001, n. 287 ed in particolare gli artt.3 e 5;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

Vista la Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006;

Visto l'art.107 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

Al Sig. PITTO GIANNI sopra meglio generalizzato in qualità di TITOLARE della omonima ditta individuale con sede legale in POSTUA via ROMA n. 1, C.F. PTTGNN52S18B041Y, **per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**, nel locale sito a POSTUA via ROMA n.1 con superficie di complessiva di mq.256;

E' fatto obbligo di esercitare l'attività di somministrazione nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di norme sulle sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Si avverte che il verificarsi delle condizioni di cui all'art.4, comma 1 lettera a) e b), della legge n. 287/1991, nonché il venire meno dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992, comporta la revoca dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. In ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La presente autorizzazione può essere sempre sospesa o revocata per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per abuso da parte della persona autorizzata e dovrà essere sospesa, annullata o revocata a seguito di richiesta del Prefetto per esigenze di pubblica sicurezza e nei casi previsti dalla legge.

E' fatto obbligo di esporre la presente autorizzazione nei locali dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico.

Data 11.03.2011

Il Sindaco

D'ALBERTO Alberto Lino

Alberto Alberto Lino

